

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**n. 18 del 9 marzo 2018****Nomina Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di ANPAL Servizi****L'AMMINISTRATORE UNICO****PREMESSO CHE**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

Le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati, emendate e adottate in data 5 aprile 2017 in sede di Commissione Europea, hanno fornito chiarimenti circa il posizionamento del RPD all'interno delle strutture aziendali affinché possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace, in totale autonomia ed indipendenza, al riparo di potenziali conflitti di interesse

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;



- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite.

CONSIDERATO CHE

L'attuale organizzazione aziendale consente di individuare il soggetto dotato dei requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza necessari per la nomina a RPD in un dirigente della Società incardinato nella Direzione Risorse umane e Sistemi Informativi.

Per motivi di economia organizzativa aziendale, al fine di non disperdere il patrimonio delle competenze informatiche rese al servizio della Società dal dirigente designato a RPD il quale non occupa una posizione manageriale di vertice nell'ambito della Direzione di appartenenza né contribuisce alla determinazione di finalità o mezzi del trattamento dei dati, si ritiene opportuno e conveniente che lo stesso resti incardinato nella Direzione di appartenenza.

I compiti del Responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da ANPAL Servizi


ANPAL Servizi, nell'ambito di quanto indicato in precedenza:

- a) con apposito ordine di servizio aziendale metterà a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuoverà o penalizzerà il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantirà che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, senza ricevere alcuna istruzione circa l'esecuzione dei suoi compiti, riferendo sempre ed esclusivamente al vertice amministrativo;
- d) non assegnerà al RPD attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito internet di ANPAL Servizi e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

DETERMINA

di nominare Giuseppe Bartone, Dirigente della Società, nato a Roma il 26 dicembre 1963, CF BRT GPP 63T26 H501U, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di ANPAL Servizi



Roma, 9 marzo 2018

**L'Amministratore Unico
MAURIZIO DELCONTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Delconte".